

ALLEGATO "M" AL VERBALE
DI SEZIONE EX ART. 47 QUATER ORD.
DEL 13.3.25

TRIBUNALE BRESCIA
14 MAR. 2025
N. 1015 PROT.



Tribunale Ordinario di Brescia

Sezione IV Civile

Fallimenti, esecuzioni, procedure concorsuali

INDICAZIONI OPERATIVE SUL COMPENSO UNITARIO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il Magistrato Coordinatore della IV Sezione Civile Angelina Baldissera richiamato il verbale di riunione ex art. 47 *quater* ord. giud. in data odierna, con cui i giudici della sezione all'unanimità hanno condiviso l'adozione del presente provvedimento, tenuto conto delle indicazioni formulate dai diversi Organismi di Composizione della Crisi (OCC), in vista della redazione delle presenti linee guida, rileva quanto segue.

L'art. 275 CCII, come modificato dal D.Lgs. n. 136 del 13 settembre 2024, stabilisce: *Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.*

In base agli artt. 16 e 18 del citato D.M. i criteri di determinazione del compenso dell'Organismo sono sovrapponibili a quelli previsti per il Liquidatore e in entrambi i casi la liquidazione è parametrata "all'attivo realizzato".

L'unicità del compenso comporta la necessità che la liquidazione complessiva non determini il superamento dei parametri individuati dal D.M. cit.

L'art. 14 comma uno del D.M. prevede che il compenso possa essere oggetto di accordo tra il sovraindebitato e l'Organismo; detto accordo ai sensi dell'art. 10 comma 4 deve essere portato a conoscenza dei creditori, sicchè dovrà essere depositato tra gli allegati del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata. Come si evince dal citato art. 275 CCII, in sede di liquidazione il giudice non sarà vincolato dall'importo concordato, potendone solo tenere conto.

Laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi dall'OCC, a quest'ultimo verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta in entrambe le fasi. Il compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura.

In corso di procedura, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto.

Per le ipotesi in cui l'Organismo/gestore, che ha svolto l'attività prodromica alla presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, sia diverso dal liquidatore nominato dal tribunale con la sentenza di apertura della liquidazione, occorre individuare un criterio di riparto del compenso che rispecchi l'attività effettivamente svolta da ciascuno dei soggetti nell'ambito della medesima procedura.

All'esito delle interlocuzioni intercorse con i diversi Organismi al fine di redigere le presenti Linee Guida, si ritiene congruo suddividere il compenso complessivo nella misura del 50% per l'attività prodromica all'apertura della liquidazione controllata e nella misura del restante 50% per l'attività successiva all'apertura della liquidazione controllata.

Secondo l'orientamento di questo tribunale la liquidazione avverrà di regola secondo valori medi, salva la possibilità di variazioni al minimo o al massimo, in relazione alle particolarità del caso concreto, alla complessità dell'incarico, al grado di diligenza prestata dal professionista nell'espletamento dell'incarico.

Inoltre, poiché la liquidazione del giudice - come sopra esposto - è parametrata all'attivo realizzato (e non a quello stimato), risulta opportuno che la determinazione preventiva del compenso da parte dell'OCC, eventualmente in sede di accordo con il debitore, sia operata in base ad un criterio di assoluta prudenza e sia tendenzialmente prossima ai valori minimi.

Nella istanza di liquidazione dei compensi gli OCC/liquidatori specificheranno le diverse circostanze sopra illustrate, precisando in particolare se il liquidatore abbia svolto anche l'attività di gestore nella fase prodromica, se per detta fase il debitore abbia già versato ante procedura un compenso all'OCC e come detto compenso sia stato calcolato, riportando l'eventuale accordo.

L'OCC/liquidatore in ogni caso non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso.

Secondo l'orientamento di questo tribunale, le presenti linee guida si applicano anche nelle procedure di liquidazione del patrimonio di cui alla L. n. 3/2012 ancora pendenti.



L'osservanza delle citate linee guida sarà tenuta in considerazione (al pari di ogni altro adempimento nello svolgimento dell'incarico) quale parametro di valutazione della diligenza nell'incarico espletato, oltre che di conferimento di nuovi incarichi.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento:

ai magistrati della IV Sezione civile;

al Presidente Vicario del Tribunale;

al Direttore della IV Sezione civile;

agli OCC del circondario del tribunale di Brescia.

Si dispone, altresì, la pubblicazione della presente circolare nell'apposita sezione del sito internet di questo Tribunale.

Brescia, 13.3.2025

Il Magistrato Coordinatore della IV Sezione Civile

Angelina Baldissera

